

Allegato A) alla deliberazione n 437 del 3 GIUGNO 2019

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA  
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO – PRESIDIO  
OSPEDALIERO C.T.O. – SEDE DELLA BANCA CUTE DELLA REGIONE  
PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO PER ATTIVITÀ DI  
PRELIEVO DI CUTE DA DONATORE CADAVERE.**

**TRA**

*l'Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della  
Scienza di Torino, di seguito denominata "Azienda", con sede legale in  
Torino, Corso Bramante, 88/90 (codice fiscale e P. Iva 10771180014), nella  
persona del Direttore della S.C. Direzione Amministrativa dei Presidi  
Ospedalieri (D.A.P.O.) Dr. Rosa Alessandra BRUSCO, domiciliata per la  
carica e ai fini della presente convenzione presso la sede medesima  
dell'Azienda*

**E**

*L'Azienda Sanitaria Locale VCO di Omegna (nel seguito ASL  
VCO) – con sede legale ad Omegna, Via Mazzini 117 cod. fiscale e partita  
IVA n 00634880033 rappresentata dalla Dr.ssa Anna Rosa Bellotti,  
Responsabile SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni appartenente  
alla SOC Affari legali Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del  
Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del Direttore  
Generale n° 290 del 12.5.2017*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

**Oggetto della convenzione**

*L'ASL VCO autorizza il proprio personale medico, provvisto della specifica*

*idoneità, a partecipare alle attività dell'equipe di prelievo di cute da donatore cadavere presso i propri Presidi Ospedalieri.*

## **Art. 2**

### **Modalità di prestazione della consulenza**

*Il personale sanitario convenzionato svolgerà la propria attività al di fuori dell'orario di servizio.*

*L'attività di cui innanzi è riservata giusta il combinato disposto dall'art. 58 del C.C.N.L. 8/6/2000 per l'area della dirigenza medica e dell'art. 5 del D.M.S. del 31.07.1997, ai soli sanitari che abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia.*

## **Art. 3**

### **Corrispettivo**

*L'Azienda si impegna a corrispondere all'ASL VCO, per ogni attività di prelievo svolta, i seguenti importi comprensivi delle spese di viaggio e di tutti gli oneri fiscali:*

- Compenso forfettario per ogni accesso                      € 200,00;*
- Compenso integrativo per ogni cm<sup>2</sup> prelevato            € 0,30.*

## **Art. 4**

### **Modalità di pagamento dei corrispettivi**

*L'Azienda farà pervenire al Servizio Gestione Economica Finanziaria dell'ASL VCO, entro il 10 di ogni mese, apposita dichiarazione, debitamente vistata dal funzionario competente della stessa Azienda, nella quale devono essere annotate le date degli accessi effettuati nel mese precedente.*

*Sulla scorta di tali attestazioni il Servizio citato provvederà ad emettere regolare fattura.*

*L'Azienda s'impegna ad effettuare i pagamenti entro 60 giorni data fattura.*

**Art. 5**

**Copertura Assicurativa**

*L'ASL VCO provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dal proprio consulente.*

*Le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio non prevedono coperture per il rischio di infortuni, compreso quello in itinere, malattia e malattia professionale al quale dovrà eventualmente far fronte il professionista con oneri a suo carico.*

**Art. 6**

**Privacy**

*Ciascuna delle parti è titolare autonoma del trattamento dei dati; la comunicazione dei dati strettamente connessi all'esecuzione della convenzione avverrà nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).*

*Le parti rendono noto che i dati che verranno comunicati ai fini della stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.*

**Art. 7**

**Durata della convenzione - Recesso**

*La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte dei contraenti, da comunicarsi a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 giorni.*

**Art. 8**  
**Foro competente**

*Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il foro di Torino.*

**Art. 9**  
**Regime fiscale**

*Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.*

*Il presente contratto sconta l'imposta di bollo sin dall'origine assolta in formato virtuale da parte dell'Azienda Ospedaliero universitaria di torino con autorizzazione Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. 1 TORINO – Ufficio territoriale di Torino 3 – n. prot. 2012/116611 del 17.07.2012.*

**Art. 10**  
**Sottoscrizione digitale**

*Il presente atto è stato redatto su supporto informatico e viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15 comma 2bis, L. 07.08.1990, n. 241.*

*Letto, approvato e sottoscritto*

Torino \_\_\_\_\_

*Per l'A.S.L. V.C.O.*

*Per l'A. O.U. Città della Salute  
e della Scienza di Torino*

*Il Responsabile SOS*

*Il Direttore S.C. Direzione*

*Libera Professione-Ufficio Convenzioni*

*Amministrativa Presidi Ospedalieri (D.A.P.O.)*

*Dr. Rosa Alessandra BRUSCO*

*Dr.ssa Anna Rosa BELLOTTI*

